

6. Il personale con qualifica di direttore, finché appartiene al corpo permanente dei vigili del fuoco, è disciplinato da quest'articolo."

Art. 78

*Modificazione dell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1,  
relativo alle derivazioni di acque pubbliche*

1. Il comma 2 dell'articolo 62 della legge provinciale n. 1 del 2002 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di gestione dell'emergenza la Giunta provinciale, su proposta dei dipartimenti competenti in materia di protezione civile e di ambiente, sentita la struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, può disporre, anche a modifica dei provvedimenti che autorizzano, concedono o riconoscono la derivazione o l'utilizzazione di acque pubbliche, misure e prescrizioni finalizzate alla regolazione - permanente, temporanea o periodica - dei livelli d'invaso dei bacini e serbatoi di accumulo idrico, allo scopo di assicurare un sistema strategico di sicurezza idraulica dei territori a valle e di moderazione delle piene, per controllare fenomeni di siccità e per motivate ragioni di salvaguardia e di ripristino ambientale. Tali misure e prescrizioni non devono dar luogo a un aumento della quantità d'acqua complessivamente utilizzabile e della durata della concessione."

Art. 79

*Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3  
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. La lettera i) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"i) protezione civile, con riguardo alla pianificazione e all'organizzazione di livello sovracomunale per la protezione dai rischi, al ripristino delle normali condizioni della vita sociale e alla realizzazione delle opere a carattere sovracomunale per la prevenzione dei rischi;"

Art. 80

*Modificazione dell'articolo 36 della legge urbanistica provinciale*

1. Nel numero 3 bis) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 36 della legge urbanistica provinciale le parole: "Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi dei vigili del fuoco, il componente della commissione edilizia ed il suo sostituto sono designati dall'ispettore distrettuale competente per il territorio dell'unione a cui appartengono i corpi medesimi, sentiti i loro comandanti." sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi volontari, si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale concernente "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento"."

Art. 81

*Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina della tutela  
dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 5 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) dopo le parole: "Parco nazionale dello Stelvio;" sono inserite le seguenti:

6. Il personale con qualifica di direttore, finché appartiene al corpo permanente dei vigili del fuoco, è disciplinato da quest'articolo."

Art. 78

*Modificazione dell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1,  
relativo alle derivazioni di acque pubbliche*

1. Il comma 2 dell'articolo 62 della legge provinciale n. 1 del 2002 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di gestione dell'emergenza la Giunta provinciale, su proposta dei dipartimenti competenti in materia di protezione civile e di ambiente, sentita la struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, può disporre, anche a modifica dei provvedimenti che autorizzano, concedono o riconoscono la derivazione o l'utilizzazione di acque pubbliche, misure e prescrizioni finalizzate alla regolazione - permanente, temporanea o periodica - dei livelli d'invaso dei bacini e serbatoi di accumulo idrico, allo scopo di assicurare un sistema strategico di sicurezza idraulica dei territori a valle e di moderazione delle piene, per controllare fenomeni di siccità e per motivate ragioni di salvaguardia e di ripristino ambientale. Tali misure e prescrizioni non devono dar luogo a un aumento della quantità d'acqua complessivamente utilizzabile e della durata della concessione."

Art. 79

*Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3  
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. La lettera i) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"i) protezione civile, con riguardo alla pianificazione e all'organizzazione di livello sovracomunale per la protezione dai rischi, al ripristino delle normali condizioni della vita sociale e alla realizzazione delle opere a carattere sovracomunale per la prevenzione dei rischi;"

Art. 80

*Modificazione dell'articolo 36 della legge urbanistica provinciale*

1. Nel numero 3 bis) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 36 della legge urbanistica provinciale le parole: "Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi dei vigili del fuoco, il componente della commissione edilizia ed il suo sostituto sono designati dall'ispettore distrettuale competente per il territorio dell'unione a cui appartengono i corpi medesimi, sentiti i loro comandanti." sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi volontari, si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale concernente "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento"."

Art. 81

*Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina della tutela  
dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 5 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) dopo le parole: "Parco nazionale dello Stelvio;" sono inserite le seguenti: